

Il socio lavoratore fra disciplina speciale e codice civile(*)

Giur. comm. 2004, 2, 229

Francesco Cavazzuti

Sommario: 1. Premessa. _ 2. Il regolamento ex art. 6, l. n. 142 del 2001 fra legge speciale e codice civile. _ 3. Il contenuto del regolamento e la competenza dell'assemblea. _ 4. Le categorie dei soci e il regolamento. _ 5. Lavoratori autonomi e artigiani. _ 6. Il regolamento e la "crisi aziendale". _ 7. Regolamenti e prestazioni accessorie. _ 8. Regolamenti e società cooperativa in forma di s.r.l.

1. Premessa. _ La l. 3 aprile 2001, n. 142 precede di poco la recente riforma dell'ordinamento delle società cooperative nel quadro della più generale riforma delle società di capitali non quotate. Una prima osservazione di carattere storico e sistematico ci fa constatare che, ancora una volta, il nostro legislatore ha offerto un esempio di ciò che viene definita come l'età della decodificazione. Il mondo cooperativo da sempre _ si vedano le ricostruzioni fatte ai loro tempi ad es. da Vivante e Margheri _ è stato oggetto della legislazione speciale della quale è inutile, in questa sede, ricordare dettagliatamente le tappe. Non è opportuno, tuttavia, trascurare il fatto che oggi discutiamo di una legge speciale e dei suoi rapporti con l'ordinamento civilistico delle società cooperative, sia nella versione pre riforma del 2002, sia nella versione attuale che porta ai suoi estremi, quanto meno formali, la previsione da parte del codice civile della sottoponibilità di specifiche categorie cooperative alla legislazione speciale: ciò che risulta da un confronto fra l'originario art. 2517 c.c. e l'attuale art. 2520 c.c. Nel primo venivano nominativamente indicate alcune categorie cooperative, quelle di più antica regolamentazione speciale, e residualmente le "altre cooperative". Nel secondo invece tutte le cooperative vengono indicate come attuali o eventuali destinatarie della legislazione speciale.

La l. n. 142 del 2001 trova perciò il suo inquadramento in un sistema consolidato: ad essa va aggiunta la l. 14 febbraio 2002, n. 30 che, come si vedrà in seguito, nel suo art. 9 introduce rilevanti modifiche al testo primitivo.

I due provvedimenti citati hanno poco a che fare con un tratto che caratterizza a volte parzialmente e a volte completamente le varie leggi di settore: e cioè l'impronta pubblicitica dovuta nella maggior parte dei casi alla promozione di determinate categorie cooperative.

A questi scopi non è indirizzata, per la parte che ci interessa, la l. n. 142 del 2001 che invece, come prova il suo art. 1, definisce la posizione del socio nei confronti della società. È infatti agevole rintracciare in questo testo la ricorrenza di istituti quali i diritti di partecipazione e i diritti patrimoniali, così come viene abbozzata una nozione di rapporto contrattuale intercorrente fra la società e i soci.

Ciò sottolinea la rilevanza "civilistica" della normativa in esame e conferma che la legislazione speciale non sempre si è limitata, per gli scopi agevolativi e promozionali già rammentati, a regolare materie estranee alla struttura privatistica delle cooperative, ma si è spinta sino a introdurre nuovi istituti: si pensi, per tutti, ai progressivi adeguamenti dell'ammontare delle quote sociali e alla previsione di nuove forme di partecipazione, come nel caso della l. 31 gennaio 1992, n. 59 (artt. 4 e 5).

2. Il regolamento ex art. 6, l. n. 142 del 2001 fra legge speciale e codice civile. _ Il regolamento previsto dalla l. n. 142 del 2001 rappresenta uno degli aspetti più qualificanti della disciplina specifica del settore più importante, assieme alla cooperazione di consumo, del variegato mondo cooperativo. D'altra parte, come si è appena anticipato, esso introduce istituti che incidono direttamente sulla struttura societaria delle cooperative di produzione e lavoro.

Almeno tre sono i profili "civilistici" coinvolti dal regolamento: il primo consiste nell'attribuzione alla "assemblea" _ si vedrà fra breve a quale _ della competenza circa l'approvazione dello stesso; il secondo riguarda l'affidamento ad esso del compito di disciplinare il sistema delle prestazioni "lavorative" da parte dei soci; il terzo consiste nell'obbligo di prevedere le modalità con le quali l'assemblea dei soci esercita la facoltà di deliberare "all'occorrenza" un piano di crisi aziendale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali anche con la riduzione dei trattamenti economici integrativi di cui alla lett. b), 2° comma dell'art. 3, nel cui ambito sarebbero ammesse anche ipotesi di partecipazione economica da parte dei soci.

È facile cogliere, già in questa elencazione schematica, che il regolamento tocca aspetti essenziali non solo della disciplina societaria e lavoristica, ma anche di quella che oggi viene solitamente, anche in vista di un'auspicabile riforma, riferita alla c.d. "crisi di impresa".

3. Il contenuto del regolamento e la competenza dell'assemblea. _ Fra le questioni sollevate dai primi commenti della l. n. 142 del 2001 si è posta l'identificazione dell'assemblea competente ad approvare il regolamento. L'art. 6 infatti si limita a menzionare genericamente l'"assemblea" senza ulteriori specificazioni. Ci si è dunque chiesti se con quel termine generico il legislatore intendesse riferirsi all'assemblea ordinaria. Le opinioni si sono divise, per dirlo schematicamente, fra coloro che, sottolineando la natura gestionale del provvedimento, lo hanno ricondotto alle competenze dell'assemblea ordinaria ex art. 2364 c.c., senza troppo addentrarsi sulla nuova dislocazione dei suoi poteri a seguito della riforma delle società non quotate, e coloro che invece hanno rilevato che il regolamento è destinato a disciplinare due ambiti nettamente diversi: dei quali il primo comprende i rapporti di lavoro, mentre il secondo è relativo a rapporti coinvolgenti lo status di socio nel suo complesso. Né d'altra parte la dizione dell'art. 6 permette di fare riferimento a due provvedimenti distinti. Essa infatti è chiarissima nel dettare l'obbligo per il regolamento di contenere "in ogni caso" tutti gli elementi richiesti dalla norma stessa.

Le residue incertezze sono oggi dissolte dall'evoluzione legislativa sopravvenuta nel corso degli ultimi tempi.

L'art. 9 della l. n. 30 del 2003 ha infatti modificato la norma che definiva nella l. n. 142 del 2001 la posizione del socio lavoratore come titolare oltre che di un "rapporto associativo" di un "ulteriore e distinto" rapporto di lavoro (art. 1, 3° comma). L'abolizione del termine "distinto" riconduce a una configurazione unitaria dei rapporti societari, ricomprendendosi, se la lettera della legge ha un significato, anche i diritti e gli obblighi derivanti dalla prestazione lavorativa all'interno di un unico rapporto nel quale si esprime lo status complessivo del socio lavoratore.

La discussione è relativa alla natura giuridica della posizione del socio obbligato a prestazioni diverse da quelle derivanti dalla mera sottoscrizione della quota. Se comunque la primitiva disposizione della legge avrebbe potuto rendere agevole il ricorso alla figura del collegamento contrattuale, la modifica intervenuta è destinata a riproporre le nebulose interpretative nelle quali si intravedono figure dagli incerti confini e che non riguardano solamente le cooperative di produzione e lavoro: si pensi alle cooperative operanti nell'ambito della manipolazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti agricoli.

La competenza dell'assemblea straordinaria trova comunque la sua definitiva conferma nella recente riforma delle società cooperative.

L'ultimo comma dell'art. 2521 c.c. prevede infatti che "i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie".

L'assegnazione di questi regolamenti alla categoria delle "parti non integranti" dell'atto costitutivo non trova nella relazione alla legge di riforma una spiegazione esauriente. I termini usati sono "estensione-appendice dello statuto" o "documento sociale autonomo" che nulla ci dicono per trovare una traccia interpretativa convincente.

Malgrado questa incertezza legislativa, tuttavia, il procedimento dell'approvazione del regolamento in nulla differisce da quello dell'approvazione e delle modifiche dello statuto.

L'oggetto dei regolamenti viene espressamente ricondotto dall'art. 2521 c.c. alla disciplina dei rapporti mutualistici. Per tornare infine al regolamento di cui alla l. n. 142 del 2001 esso viene richiamato dalla relazione ministeriale come l'immediato antecedente dell'art. 2521 c.c.

4. Le categorie dei soci e il regolamento. _ Il 3° comma dell'art. 1 costituisce una delle più importanti novità introdotte dalla l. n. 142 del 2001: esso riflette da un lato i vastissimi processi di modificazione dei rapporti di lavoro intervenuti in questi tempi con la conseguente comparsa di figure lavorative del tutto nuove e dall'altro la loro larga diffusione nell'ambito della cooperazione di produzione e lavoro, come peraltro appare già oggi nelle più o meno recenti tendenze recepite dalla prassi statutaria.

Questa variegata fenomenologia trova testuale riscontro dove, sempre nel 3° comma, art. 1, si parla di "rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale". Orbene la già rilevante ampiezza della previsione deve essere rapportata alla gamma di figure lavorative previste e regolate dal recentissimo decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella già citata l. n. 30 del 2003.

Un'interpretazione plausibile può basarsi su due elementi testualmente evidenti. Il primo consiste di una locuzione "qualsiasi altra forma" che la l. n. 142 del 2001 rende più ampia di quella espressa dall'art. 409 c.p.c. al quale si era soliti fare riferimento per l'identificazione delle categorie lavorative diverse dal lavoro subordinato. D'altra parte però si usa il termine "non occasionale". Sembra pertanto che il legislatore abbia inteso escludere i rapporti lavorativi che in quanto occasionali non contribuiscono al "raggiungimento degli scopi sociali" pur richiesto dalla medesima disposizione.

Anche in questo caso non è facile giungere immediatamente a una conclusione certa facendo riferimento ad una espressione "scopo sociale" che, a ben vedere, è priva di un qualunque significato: ogni attività infatti che rientri nell'apparato organizzativo dell'impresa contribuisce al raggiungimento quanto meno indiretto dello scopo (oggetto?) sociale. Per dare un significato al testo della legge non vi è che da ricorrere al 2° comma dell'art. 1 laddove viene delineato lo status del socio lavoratore: al di là dell'enfasi, di sapore vagamente predicatorio, delle espressioni usate, la posizione del socio viene identificata in termini di stabilità collaborativa, sia all'interno degli assetti organizzativi dell'impresa che a quelli più propriamente societari. A rafforzare questa conclusione è ancora il 3° comma dell'art. 1 che accentua la qualità "associativa" della condizione di socio lavoratore.

Nei limiti così tracciati, il regolamento si riferisce a una pluralità di prestazioni lavorative da attuarsi (art. 6, 1° comma, 1° cpv.) "in forma alternativa". La non eccessiva chiarezza di questo termine ha dato adito a una qualche discussione: sembra di potersi accogliere l'opinione per la quale la forma alternativa debba essere intesa come l'obbligo di dettare una disciplina specifica per ogni tipo di prestazione lavorativa che si ritenga compatibile con gli scopi della singola società cooperativa.

5. Lavoratori autonomi e artigiani. _ Il richiamo del lavoro autonomo chiama in causa una questione di particolare importanza, anche in rapporto a vicende concrete e alle conseguenti prassi statutarie.

Non si tratta solo dell'individuazione di ciò che possa essere ricompreso nella nozione di lavoro autonomo, rispetto alle nuove figure professionali, quanto di una questione sorta sin dall'inizio dell'ordinamento instaurato dal codice del 1942: della labilità, cioè, dei confini intercorrenti fra la figura del lavoratore autonomo prevista dall'art. 2222 c.c. e la figura dell'artigiano di cui all'art. 2083 c.c. e alle leggi speciali.

Il dibattito si è sviluppato lungo un periodo che ha ormai abbondantemente superato il mezzo secolo, ma si può ritenere per acquisito che non sussistono soglie che delimitano in basso la figura dell'artigiano e che quindi all'interno delle categorie oggetto del regolamento possano rientrare soggetti classificabili come artigiani dalla l. 8 agosto 1985, n. 443, oltre che dall'art. 2083 c.c.

Il problema si complica ulteriormente quando soci della cooperativa non sono lavoratori autonomi pur iscritti all'albo degli artigiani, ma soggetti che, come spesso accade, operano tramite una vera e

propria organizzazione di impresa da tempo ampiamente prevista dalla legislazione speciale in tema di artigianato, e in particolare dall'art. 4 della l. n. 443 del 1985.

Non vi è dubbio che il regolamento deve disciplinare la posizione del socio artigiano per quanto attiene la sua specificità ma è appunto quest'ultima che richiede una qualche riflessione.

Già la stessa presenza di imprenditori artigiani attribuisce inevitabilmente alla società cooperativa funzioni non coincidenti con l'organizzazione del lavoro degli altri soci, pur nelle sue diverse tipologie, ma quella del coordinamento di fasi di impresa: affiorando così un ruolo della cooperativa di carattere consortile.

La distinzione fra mutualità cooperativa e mutualità consortile non è certamente agevole anche a causa dell'abbondante legislazione che prevede _ specie in materia di artigianato con la l. n. 443 del 1985, art. 6 _ la facoltà di avvalersi della forma cooperativa a fini consortili. Non si possono tuttavia tralasciare due riferimenti testuali introdotti dalla riforma delle cooperative .

Il primo di questi ci è dato dal 4° comma dell'attuale art. 2538 c.c. che recita testualmente che "nelle cooperative nelle quali i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse" possono essere attribuiti ai soci stessi particolari diritti di voto in rapporto al peso della loro partecipazione nello scambio mutualistico. Si tratta di una materia sottratta al regolamento ma assegnata all'atto costitutivo. Il testo di legge riproduce quasi integralmente la definizione di consorzio di cui all'art. 2602 c.c.: ulteriore conferma del tendenziale superamento della distinzione fra mutualità cooperativa e mutualità consortile.

Il secondo riferimento è desumibile dal 2° comma dell'art. 2539 c.c. il quale estende in parte a tutti i soci imprenditori individuali l'ipotesi dettata per le cooperative fra coltivatori diretti, dalla l. 17 febbraio 1971, n. 127, che nel suo art. 2 prevede il diritto del socio a farsi rappresentare in assemblea dal parente o dall'affine entro il terzo grado, ai quali viene contestualmente riconosciuto il diritto a farsi eleggere alle cariche sociali. Si tratta di una disposizione tesa a garantire la continuità della partecipazione della famiglia coltivatrice all'esperienza associativa anche in presenza dell'invecchiamento e della inabilità del capo famiglia.

Il 2° comma dell'art. 2539 c.c. si muove sicuramente in quest'ottica anche se non ne assume tutta la portata _ lasciando ovviamente in vigore la norma speciale nel caso di cooperative fra coltivatori diretti _ in quanto l'ammissibilità degli affini come rappresentanti è limitata a quelli di secondo grado e, inoltre, non viene riconosciuto ai rappresentanti il diritto a far parte degli organi esecutivi, salva la possibilità per essi di rientrare nella minoranza degli amministratori non soci, implicitamente prevista dal 2° comma dell'art. 2542 c.c.

I problemi nascenti dalla futura applicazione della nuova disciplina possono essere solamente intravisti come interrogativi con i quali ci si dovrà misurare anche con i regolamenti: se la delega debba essere attribuita assemblea per assemblea o in via permanente, quale ne debba essere la forma, se debba essere considerata estinta in caso di decesso dell'imprenditore artigiano o debba invece trovare applicazione il principio dell'art. 1722 c.c. in tema di mandato conferito nell'ambito dell'esercizio dell'impresa.

6. Il regolamento e la "crisi aziendale". _ L'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, quando se ne presenti l'opportunità, un "piano di crisi aziendale" costituisce l'altro aspetto più rilevante affidato dalla legge al regolamento.

Sarebbe interessante, ma in questa sede ci si può soltanto permettere di accennare all'argomento, ripercorrere la fortuna del termine "piano" nella legislazione di impresa e della sua connessione con il sistema delle relazioni industriali. In questo ambito si cominciò a parlare di piano di impresa a partire dalla seconda metà degli anni '70: una discussione non destinata ad approdare ad esiti legislativi nel quadro delle relazioni industriali, ma che ha avuto una qualche fortuna in ambito cooperativo. Quest'ultimo infatti rappresenta senz'altro un terreno particolarmente fertile per la crescita di istanze partecipative della compagine sociale alle scelte imprenditoriali: profilo questo che trova un'ovvia importanza nella cooperazione di produzione e lavoro .

Il legislatore non ha però limitato solo a quest'ultima l'uso del termine "piano" o "programmazione". L'immediato precedente legislativo può essere rintracciato nel 2° comma dell'art. 2 della l. 31 gennaio 1992, n. 59 che ha introdotto la facoltà per le cooperative di emettere

azioni di partecipazione cooperativa, prive di diritto di voto a fronte dell'adozione "nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto" di procedure "di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale" i cui "stati di avanzamento" devono essere "approvati annualmente dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione di bilancio" (art. 5, 3° comma, l. n. 59 del 1992).

Un riferimento però probabilmente più diretto può essere fatto alla legislazione che nella metà degli anni '80 (v. l. 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni) ha regolato l'ipotesi di partecipazione dei lavoratori dipendenti al salvataggio delle imprese in difficoltà o decotte tramite anche l'apporto di proprie quote di capitale con la conseguente trasformazione delle società lucrative in crisi in società cooperative di produzione e lavoro .

L'ipotesi appena richiamata e quella prevista dal regolamento ex l. n. 142 del 2001 presentano un'evidente diversità di presupposti. In un caso si tratta di utilizzare la società cooperativa come strumento di salvataggio; nell'altro invece si vuole garantire la sopravvivenza di società cooperative già esistenti. Nei due casi tuttavia si fa ricorso ad un medesimo strumento costituito dalla partecipazione dei soci al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, sia con il conferimento di quote di capitale, che con la rinuncia a parte dei propri trattamenti economici.

L'elemento comune alle due ipotesi consiste nel riconoscimento da parte del legislatore del ruolo della solidarietà come soggetto attivo non solo nei momenti fisiologici della vita dell'impresa, ma anche come valore a cui ricorrere in caso di crisi. La ricognizione dei percorsi ideali e politici che stanno alle spalle di questi esiti legislativi esula dal nostro tema che richiede invece uno sforzo interpretativo circa alcune questioni che non trovano nella legge una loro evidente soluzione.

Innanzitutto non è facile assegnare al termine "crisi aziendale" un significato immediatamente descrittivo di una specifica situazione di crisi; a parte la non comprensibilità dell'uso del termine "crisi aziendale" e non "crisi di impresa" che invece viene oggi generalmente utilizzato per riassumere le molteplici figure previste dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali e, in sede di discussione della riforma delle procedure concorsuali, come accentuazione del profilo oggettivo della crisi delle organizzazioni di impresa, rispetto alla figura singolare dell'imprenditore.

Il "piano di crisi aziendale" non coincide, in quanto tale, con le fattispecie liquidative regolate dalla legge fallimentare, dalle norme regolatrici delle liquidazioni coatte amministrative e dalla legge che prevede l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270). Vi è semmai da rilevare una qualche parentela nei presupposti con l'amministrazione controllata: anche nel caso della l. n. 142 del 2001 il presupposto dell'adozione del piano sembra quello della ricorrenza di una difficoltà temporanea, sanabile con il sacrificio dei soci e con la predisposizione di strumenti al di fuori delle regole che presiedono alle procedure concorsuali.

Il quesito circa l'assemblea competente "a deliberare il piano di crisi aziendale", così come prevede il 1° comma lett. d) dell'art. 6 della legge, è da tenere ben distinto da quello, già affrontato, relativo alla competenza assembleare per l'approvazione del regolamento. Il piano opera al di fuori delle procedure concorsuali e pertanto non trova presupposti se non nella verifica da parte degli organi societari di una situazione di difficoltà. In termini generali si tratta di una materia che trova, eventualmente ove ne ricorrano le condizioni, nella disciplina delle società per azioni, in quanto richiamata dall'art. 2519, 1° comma, c.c. il proprio riferimento e cioè nell'art. 2446 c.c. che in caso di perdite superiori al terzo del capitale pone una serie di obblighi a carico degli amministratori finalizzati al risanamento della società e in particolare di informazione nei confronti dell'assemblea dei soci.

Si tratta di obblighi e adempimenti che non coincidono di per sé con l'adozione del piano, anche se esso può svolgere un ruolo nell'ambito dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 c.c. per ridurre le perdite; questi ultimi e quelli caratterizzanti il "piano di crisi aziendale" possono prevedere, oltre a risparmi di spesa, nuovi investimenti, innovazioni produttive, strumentazioni finanziarie, nonché sacrifici da parte dei soci. Il "piano di crisi aziendale" può risultare strumentale, se ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, allo scopo stabilito dall'art. 2446 c.c., oppure operare autonomamente qualora il risanamento non comporti gli obblighi previsti dalla legge in caso di riduzione del capitale per perdite. L'attribuzione all'assemblea della competenza ad approvare il

piano è rafforzativa della partecipazione dei soci anche in ipotesi nelle quali essa non è richiesta dall'ordinamento della società per azioni: il che si giustifica con il ruolo che essa svolge nell'ordinamento cooperativo.

Tutto ciò non rende competente l'assemblea straordinaria: l'adozione del piano di crisi aziendale costituisce un atto di gestione, come tale attribuibile in via generale agli amministratori ma che la legge, in vista degli interessi tutelati, affida all'assemblea che pertanto non può essere che quella ordinaria. E, peraltro, la nuova versione dell'art. 2446 c.c. ribadisce la competenza dell'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio, in coerenza con la riforma dell'art. 2364 c.c. che, operando una più netta distinzione fra le competenze degli amministratori e quelle dell'assemblea, riserva comunque ad essa poteri deliberativi stabiliti direttamente dalla legge, risolvendo così le incertezze derivanti dalla sua primitiva versione, in ordine alla riduzione del capitale sociale per perdite non recuperate.

Se però il piano di crisi aziendale non consegue lo sperato risanamento e la società si trova nella necessità di accedere, evitandosi il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa, al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, gli adempimenti richiesti alla società sono ovviamente quelli dell'art. 152 l. fall. Le maggioranze quindi tornano ad essere quelle dell'assemblea straordinaria che resta competente, anche al di fuori dei casi previsti dalla l. fall., qualora la cooperativa debba procedere, in vista del risanamento, a modifiche dello statuto.

7. Regolamenti e prestazioni accessorie. _ La lettura dell'art. 2521, 5° comma comporta l'esame del suo rapporto con l'art. 2345 c.c., che non è stato toccato dalla riforma delle società di capitali non quotate, non trovandosi traccia di questa (non) scelta nella relazione al decreto legislativo: la permanenza invariata dell'art. 2345 c.c. richiede il coordinamento con la riforma delle società cooperative. L'art. 2345 c.c. era infatti fra quelli direttamente richiamati dal primitivo art. 2516 c.c., cosa questa del tutto comprensibile essendo ovvio il ruolo delle prestazioni accessorie in tutte le cooperative nelle quali, accanto alla sottoscrizione della quota, i soci sono tenuti a prestazioni di vario genere, non solo di lavoro ma anche di conferimento di prodotti specie agricoli: latte, ortaggi, frutta, bestiame, ecc. Le prestazioni cosiddette accessorie assumono in effetti un ruolo preponderante nella realizzazione dello scambio mutualistico rispetto alla tuttora diffusa modestia, malgrado le aperture legislative, dell'impegno finanziario richiesto dalla sottoscrizione della quota sociale.

Questo schema interpretativo, discendente de plano dalla lettera della legge, non riflette la prassi statutaria e operativa che raramente fa riferimento alla disciplina dell'art. 2345 c.c.; in particolare al suo ultimo comma per il quale, salvo diverse disposizioni statutarie, le modifiche del regime delle prestazioni accessorie previste dall'atto costitutivo devono essere approvate da tutti i soci.

Tale disposizione trova notevoli difficoltà applicative nelle cooperative caratterizzate da un elevato numero di soci e da evidenti necessità di flessibilità operativa. Nei limiti di un'informazione che può essere non del tutto esatta, la prassi statutaria non sembra essersi nemmeno valse esplicitamente della facoltà di deroga al principio dell'unanimità. Il regime delle prestazioni dei soci, nella frequente assenza di disposizioni statutarie specifiche, è stato affidato alle assemblee ordinarie deliberanti su proposta degli amministratori.

Rispetto a questa situazione il regolamento della l. n. 142 del 2001 offre una soluzione che appare in linea con il 1° comma dell'art. 2345 c.c., laddove esso richiama l'obbligo di sottostare, nella determinazione dei compensi, alle norme "corporative" che, come generalmente si ritiene dopo l'abolizione dell'ordinamento corporativo, vanno intese come la disciplina dei rapporti di lavoro che si è venuta evolvendo.

Il regolamento delle cooperative di produzione e lavoro fornisce lo spunto per un corretto inquadramento dei rapporti fra l'art. 2345 c.c. e il nuovo ordinamento cooperativo.

Di quest'ultimo va sottolineata la mancanza di uno specifico richiamo dell'art. 2345 c.c., il che non deve stupire dato che, come già si è visto, l'attuale art. 2519 c.c. non ripete il dettato dell'ex art. 2516 c.c. Ci si deve allora chiedere se l'art. 2345 c.c. possa trovare applicazione nelle società cooperative in quanto compatibile con la disciplina risultante dalla riforma. La risposta è positiva per quanto riguarda l'ammissibilità delle prestazioni accessorie per ragioni che non richiedono particolari

giustificazioni, costituendo esse, in vasti settori cooperativi, il veicolo principale della partecipazione del socio allo scambio mutualistico. Quanto però alla loro normativa specifica, l'ultimo comma dell'art. 2521 c.c. diventa, per le ragioni già illustrate, la principale fonte normativa del sistema delle prestazioni dei soci al fine della realizzazione dello scambio mutualistico. Come tale esso è, per quanto attiene alle società cooperative, sostitutivo di quella parte dell'art. 2345 c.c. che detta le modalità di regolamentazione degli obblighi dei soci: all'atto costitutivo, come fonte degli obblighi dei soci, in relazione allo svolgimento dell'attività mutualistica come viene affermato dal 2° comma dello stesso art. 2521 c.c., si affianca il regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea straordinaria.

Esso per venire incontro alle esigenze, si direbbe oggi di governance della cooperativa, potrebbe prevedere le opportune deleghe agli amministratori relativamente alle modalità tecniche delle prestazioni dei soci, nei limiti beninteso della riserva di cui all'art. 2544, 2° comma, c.c. Nel caso ovviamente assai delicato della determinazione dei compensi e delle retribuzioni, qualora essa non trovi il suo riferimento in espresse norme di legge, come nel caso delle prestazioni lavorative specie subordinate, i regolamenti potrebbero fare ricorso a parametri oggettivi dipendenti dall'andamento dei mercati dei prodotti e delle attività da conferire o da prestare.

Un'ultima questione infine riguarda la natura delle azioni corrispondenti alle prestazioni accessorie e il loro contenuto documentale; la prassi di non emettere documenti rende il tema non centralissimo. Per completezza tuttavia dell'indagine si deve ricordare che per l'art. 2345 c.c. le azioni corrispondenti alle prestazioni accessorie devono essere nominative. Indipendentemente, comunque, dalla loro nominatività i titoli azionari ex art. 2354, c.c., 2° comma, n. 5, richiamato dall'art. 2525 c.c., devono menzionare i diritti e gli obblighi particolari "ad essi inerenti".

8. Regolamenti e società cooperativa in forma di s.r.l. – Il tema dei regolamenti è stato sin qui svolto avendo come sfondo la società cooperativa in forma di s.p.a.; fra i punti più innovativi della recente riforma vi è la facoltà delle società cooperative di adottare la forma della s.r.l. (art. 2519, 2° comma, c.c.).

I limiti dimensionali entro i quali questa facoltà può essere esercitata potrebbero indurci a considerare inattuale l'introduzione di regolamenti che ad es. nella l. n. 142 del 2001 appaiono destinati, almeno nella raffigurazione empirica, a disciplinare rapporti tipici di cooperative di grandi dimensioni. Società cooperative di dimensioni modeste possono benissimo tuttavia rivelarsi strumento utile di autorganizzazione di attività, specie lavorative, si pensi allo sterminato campo che si va aprendo nell'economia dei servizi, soprattutto nel momento de c.d. start up. Non resta allora che riprendere quanto si è detto a proposito delle procedure di approvazione dei regolamenti: la particolare struttura assegnata alla s.r.l. dalla riforma assicura una forte personalizzazione delle procedure relative alle "decisioni dei soci" e quindi non trovano difficoltà di applicazione le garanzie degli interessi tutelati in sede dei regolamenti di cui all'art. 2521, 5° comma.

(*) Il testo, con i dovuti adattamenti, riproduce l'intervento svolto nel Seminario di Forlì "Adeguamenti statutari e regolamenti nelle cooperative dopo la riforma", organizzato dalla facoltà di Economia dell'Università di Bologna, sede di Forlì, e da Unicaaf. 12 settembre 2003